

È stata un'ordinanza ministeriale quella che ha dato alla Società di Napoli alcune stanze dell'Università; e questa ordinanza ministeriale io non so se reggerebbe contro la forza del proprietario che questa legge istituisce, ecc.

Dimanierachè io crederei utile, poichè il ministro dice, a ragione, che ad ogni modo questi possessori non possono essere cacciati dai proprietari nuovi...

Berio, relatore. C'è il secondo alinea dell'articolo 4.^o

Presidente. Prego di non interrompere.

Bonghi. Ma non c'entra, non v'ha diritto di terzi. È un'ordinanza ministeriale che non ha creato nessun diritto, ha creato un fatto.

Del resto, se se ne vuol fare a meno, se ne faccia a meno. Non sarà questa macchia che renderà meno splendente il sole dell'articolo. (*Si ride*)

Del rimanente io faceva osservare che il ministro delle finanze aveva espresso opinione che in luogo di dire: "Apparterranno, ecc.", si dovesse dire piuttosto: "Apparterrà l'uso."

Egli aveva un concetto, mi pareva dalle sue parole, diverso da quello che risulta non solo dall'articolo 3.^o, ma anche dall'articolo 2.^o del patrimonio della Università. Io non ricordo bene ora le precise ragioni per le quali egli desiderava questa modificazione.

Luchini Odoardo. (*Della Commissione*) Era agli effetti finanziari.

Bonghi. Per ultimo poi volevo fare una domanda alla Commissione. Forse nell'articolo 2.^o mi è sfuggito l'alinea.

Nella tabella, come era prima concepita, vi erano alcune disposizioni, se io non erro, perchè la forma ultima dell'articolo 2.^o non mi sta sotto gli occhi, vi erano, dico, alcune disposizioni, le quali non so dove andranno a ricomparire. Per esempio, il paragrafo primo di questa tabella diceva: "La media delle somme che saranno versate ecc.", voleva dire "che furono versate."

Berio, relatore. C'è una errata corrige che lo spiega.

Bonghi. Ma è stata votata?

Luchini Odoardo. (*Della Commissione*) Se ne è tenuto conto nel calcolare le dotazioni.

Bonghi. Dunque non si vota più?

Luchini Odoardo. No.

Bonghi. Questa media è già calcolata nella dotazione; ed allora va bene.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Questa parola *apparterranno* significa quindi, che gli Istituti occupanti i fabbricati

ne conserveranno l'uso, perchè già quei fabbricati erano e rimangono proprietà dello Stato, e qualora si rendessero insufficienti all'uso promiscuo dei due o più Istituti che li occupano, lo Stato provvederà ad altri locali.

Con questa intelligenza credo che possa passare l'articolo come è redatto, per quanto io lo desiderassi un poco più chiaro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini Odoardo.

Luchini Odoardo. (*Della Commissione*) L'onorevole Dini ha risollevato con molta opportunità la questione dell'applicazione della tassa sui fabbricati, questione che fu riservata all'articolo 3.^o

Mi conceda la Camera alcune brevi osservazioni in aggiunta a ciò che ieri fu detto.

Non vi sono, a senso mio che due vie, e la prima è la più netta.

La prima sarebbe quella di dichiarare addirittura che non solamente i fabbricati, ma gl'immobili in generale, in quanto servono all'insegnamento, non sono per le considerazioni che ieri feci, nè possono essere, soggetti a tassa fondiaria.

L'onorevole ministro delle finanze non avrebbe, se non erro, avuto difficoltà di convenire in questo concetto. Faceva però riflettere che in tal caso avrebbesi dovuto formulare diversamente l'articolo 3.^o per escludere che i beni che lo Stato dà oggi alle Università sieno dati in proprietà. Egli avrebbe voluto che soltanto l'uso e il godimento di questi beni fosse dato. In tal caso soltanto, se ho bene interpretato il pensiero del ministro delle finanze, la tassa fondiaria non sarebbe dovuta.

Per dimostrare che non basterebbe limitarsi al godimento, senza la proprietà, nella speranza di evitare la tassa fondiaria, potrei citare un precedente, quello stesso precedente che citai ieri, dell'Istituto di studi superiori di Firenze.

Per la convenzione del 1872, gli immobili che allo Istituto servono, non furono dati in proprietà, ma in godimento soltanto, e nonostante ciò si è applicata, non dirò a ragione, la tassa sui fabbricati. È vero che, per quanto a me consta, non ci furono reclami alle Commissioni, nè ricorso in via giudiziaria, ma in fatto sta che la tassa fu applicata. Cosicchè, secondo le idee, i criteri che prevalgono al Ministero delle finanze, non gioverebbe il dire: si danno i beni in godimento, piuttosto che in proprietà. Si dovrebbe seguitare a pagare come prima.

Credo inoltre che se si dicesse di concedersi soltanto l'uso dei beni, si sconvolgerebbe assai l'organismo della legge.